

**Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza**

Protocollo n. 484.11/16 EM/ac

Roma, 8 febbraio 2016

*Numero 5/2016*

**Sommario**

**1 – PREVIDENZA**

**1.1** – “IMPORTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L’ANNO 2016 PER I LAVORATORI DOMESTICI”

**1.2** – “PUBBLICATO L’AVVISO CON LE ISTRUZIONI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DEI SERVIZI PER L’INFANZIA”

*1.2.1 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA*

*1.2.2 – SOGGETTI NON AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA*

*1.2.3 – MISURA E DURATA DEL BENEFICIO*

*1.2.4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO*

*1.2.5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA*

**1.3** – BENEFICI PENSIONISTICI ATTIVITÀ USURANTI – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO IL 1° MARZO 2016

*1.3.1 - LAVORATORI IMPEGNATI IN MANSIONI PARTICOLARMENTE USURANTI - LAVORATORI NOTTURNI/A TURNI OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78 GIORNI ALL’ANNO – LAVORATORI NOTTURNI CHE PRESTANO ATTIVITÀ LAVORATIVA PER PERIODI DI DURATA PARI ALL’INTERO ANNO LAVORATIVO*

*1.3.2 – LAVORATORI NOTTURNI/A TURNI OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77 ALL’ANNO*

*1.3.3 - LAVORATORI NOTTURNI/A TURNI OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71 ALL’ANNO*

*1.3.4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - DECORRENZE*

*1.3.5 - COMUNICAZIONE DELL’ENTE PREVIDENZIALE AL SOGGETTO INTERESSATO*

*1.3.6 - DOMANDA DI PENSIONE E RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO*

**1.4** - GESTIONE SEPARATA: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2016 (CIRC. INPS N° 13/16)

*1.4.1 - RIPARTIZIONE DELL’ONERE CONTRIBUTIVO*

*1.4.2 - COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ENTRO IL 12 GENNAIO 2016*

*1.4.3 - MASSIMALE E MINIMALE*

*1.4.4 - NUOVO TIPO RAPPORTO UNIEMENS COMMITTENTI*

**1.5 – CONTRIBUZIONE DOVUTA DA ARTIGIANI E COMMERCianti PER L’ANNO 2016 (CIRC. INPS N° 15/16)**

*1.5.1 – CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL MINIMALE DI REDDITO*

*1.5.2 – CONTRIBUTI SUL REDDITO ECCELENTE IL MINIMALE*

*1.5.3 – REDDITO IMONIBILE MASSIMO*

*1.5.4 – CONTRIBUZIONE A SALDO*

*1.5.5 – IMPRESE CON COLLABORATORI*

*1.5.6 – AFFITTACAMERE E PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE DI TERZO E QUARTO GRUPPO*

*1.5.7 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO*

**1.6 – CONTRIBUTI VOLONTARI ANNO 2016: LAVORATORI DIPENDENTI NON AGRICOLI, LAVORATORI AUTONOMI ED ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA (CIRC. INPS N° 14/16)**

*1.6.1 – CONTRIBUTI VOLONTARI DOVUTI DAI LAVORATORI DIPENDENTI NON AGRICOLI DA VERSARE PER L’ANNO 2016*

*1.6.2 – CONTRIBUTI VOLONTARI PER ARTIGIANI E COMMERCianti*

*1.6.3 – CONTRIBUTI VOLONTARI PER LA GESTIONE SEPARATA*

**1.7 – COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ DEL LAVORO ACCESSORIO CON L’INDENNITÀ NASPI (MSG. INPS N° 494/16)**

\*\*\*\*\*

**1 - PREVIDENZA**

**1.1 – “IMPORTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L’ANNO 2016 PER I LAVORATORI DOMESTICI”**

Con circolare n° 16/2016, l'INPS ha reso note le fasce delle retribuzioni convenzionali orarie ai quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per l'anno 2016, le quali rimangono invariate (disp. Legge Stabilità 2016) rispetto a quelle del precedente anno (circ. Inps n° 12/15).

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI DECORRENZA DAL 1/1/16 AL 31/12/16 Senza contributo addizionale			
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo Cuaf	Senza Cuaf (*)
Fino a €. 7,88	€. 6,97	€. 1,39 (0,35) (**)	€. 1,40 (0,35) (**)
Oltre €. 7,88 a €. 9,59	€. 7,88	€. 1,57 (0,40) (**)	€. 1,58 (0,40) (**)
Oltre €. 9,59	€. 9,59	€. 1,91 (0,48) (**)	€. 1,93 (0,48) (**)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€. 5,07	€. 1,01 (0,25) (**)	€. 1,02 (0,25) (**)

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI DECORRENZA DAL 1/1/16 AL 31/12/16 Comprensivo contributo addizionale (art. 2, c. 28, Legge 92/12) Da applicare ai rapporti di lavoro a tempo "determinato"			
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo Cuaf	Senza Cuaf (*)
Fino a €. 7,88	€. 6,97	€. 1,49 (0,35) (**)	€. 1,50 (0,35) (**)
Oltre €. 7,88 a €. 9,59	€. 7,88	€. 1,68 (0,40) (**)	€. 1,69 (0,40) (**)
Oltre €. 9,59	€. 9,59	€. 2,05 (0,48) (**)	€. 2,06 (0,48) (**)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€. 5,07	€. 1,08 (0,25) (**)	€. 1,09 (0,25) (**)

(\*) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

(\*\*) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore

## 1.2 - PUBBLICATO L'AVVISO CON LE ISTRUZIONI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA

Sul sito dell'INPS è stato pubblicato l'avviso con le istruzioni per l'erogazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia (art. 4, comma 24, lett. b), Legge n. 92/12). E' possibile richiedere, fino al 31 dicembre 2016, il contributo economico utilizzabile alternativamente:

- per il servizio di **baby-sitting**;
- per far fronte agli oneri della rete pubblica dei **servizi per l'infanzia** o dei servizi privati accreditati.

### 1.2.1 – SOGGETTI **AMMESSI** ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sono ammesse alla presentazione della domanda:

le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,

n.335, che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.

Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese.

#### *1.2.2 – SOGGETTI **NON** AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA*

Non sono ammesse alla presentazione della domanda:

- le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale (es: le lavoratrici domestiche, a domicilio, disoccupate);
- le lavoratrici autonome (tali lavoratrici saranno ammesse al beneficio, secondo il disposto dell'art.1, comma 283, della legge n.208/2015, al momento dell'entrata in vigore dell'apposito decreto interministeriale, ad oggi non ancora pubblicato, disciplinante le modalità ed i criteri di accesso al beneficio);
- le lavoratrici in fase di gestazione;
- le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità (art. 19, c. 3, L. 248/06 ex D.L. 223/06);
- le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo richiesto, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.

#### *1.2.3 – MISURA E DURATA DEL BENEFICIO*

Il contributo è pari ad un importo massimo di **600,00 euro** mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.

#### *1.2.4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO*

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura, di richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante la fruizione del servizio e la delegazione liberatoria di pagamento (allegate al presente avviso), fino a concorrenza dell'importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Il contributo per il servizio di baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher).

#### *1.2.5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA*

La domanda va presentata all'INPS, **fino al 31 Dicembre 2016**, o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento previsto, esclusivamente:

- attraverso il canale web (servizi telematici per il cittadino);
- tramite **Patronato**.

### **1.3 – BENEFICI PENSIONISTICI ATTIVITÀ USURANTI – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO IL 1° MARZO 2016**

Con il messaggio n° 386/16, l'INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione, **entro il 1° Marzo 2016**, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai

soggetti che perfezionano i prescritti requisiti entro il 2016. Viene ricordato, che la domanda per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.

*1.3.1 - LAVORATORI IMPEGNATI IN MANSIONI PARTICOLARMENTE USURANTI - LAVORATORI NOTTURNI/A TURNI OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78 GIORNI ALL'ANNO – LAVORATORI NOTTURNI CHE PRESTANO ATTIVITÀ LAVORATIVA PER PERIODI DI DURATA PARI ALL'INTERO ANNO LAVORATIVO*

Sono contemplati i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, nonché i lavoratori notturni/a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 giorni all’anno. Detti lavoratori che maturano i requisiti nel 2016, possono conseguire il trattamento pensionistico con i requisiti riportati nello schema sottostante.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI: DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016					
Lavoratori dipendenti			Lavoratori autonomi		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (Somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 61 e 7 mesi*	97,6 (*)	almeno 35 anni	minimo 62 e 7 mesi*	98,6 (*)

(\*) Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita D.M. 16/12/14 (Msg. Inps n° 20600/12 – punto 3.2 e circ. Inps n° 63/15).

*1.3.2 – LAVORATORI NOTTURNI/A TURNI OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77 ALL'ANNO*

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2016, possono conseguire il trattamento pensionistico con i requisiti riportati nello schema sottostante.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI: DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016					
Lavoratori dipendenti			Lavoratori autonomi		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 62 e 7 mesi*	98,6 (*)	almeno 35 anni	minimo 63 e 7 mesi*	99,6 (*)

(\*) Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita D.M. 16/12/14 (Msg. Inps n° 20600/12 – punto 3.2 e circ. Inps n° 63/15).

*1.3.3 - LAVORATORI NOTTURNI/A TURNI OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71 ALL'ANNO*

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2016, possono conseguire il trattamento pensionistico con i requisiti riportati nello schema sottostante.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI: DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016					
Lavoratori dipendenti			Lavoratori autonomi		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 63 e 7 mesi*	99,6 (*)	almeno 35 anni	minimo 64 e 7 mesi*	100,6 (*)

(\*) Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita D.M. 16/12/14 (Msg. Inps n° 20600/12 – punto 3.2 e circ. Inps n° 63/15).

#### 1.3.4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - DECORRENZE

La domanda di accesso al beneficio (Mod. AP45) e la relativa documentazione devono essere presentate alla competente struttura Inps territoriale **entro il 1° Marzo del 2016** per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016. Inoltre, ai trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le cosiddette **"finestre mobili"** (art. 12, comma 2, Legge 122/10). Pertanto la prima decorrenza utile è fissata:

- trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti;
- trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale dei lavoratori autonomi.

Viene ricordato che la presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il **differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato** pari a:

- un mese, per un ritardo della presentazione massimo di un mese;
- due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
- tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

#### 1.3.5 - COMUNICAZIONE DELL'ENTE PREVIDENZIALE AL SOGGETTO INTERESSATO

Nel caso il soggetto interessato presenti domanda entro il 1° Marzo 2016 senza però aver perfezionato i requisiti ma è nelle condizioni di poterle maturare entro 31 Dicembre 2016, l'INPS comunicherà, entro il 30 Ottobre 2016, l'accoglimento con riserva. Naturalmente, l'efficacia del provvedimento è subordinata al successivo accertamento dei requisiti entro il 31 Dicembre 2016. Inoltre, sempre entro la suddetta data del 30 Ottobre 2016, l'Istituto comunica al lavoratore interessato l'accoglimento della domanda ovvero il rigetto della stessa.

#### 1.3.6 - DOMANDA DI PENSIONE E RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO

Nel messaggio l'INPS ha ricordato che l'accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento. Se l'accoglimento della domanda avviene con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 Dicembre 2016, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione integrativa. Diversamente, se non risultano perfezionati i requisiti per l'accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione non può essere accolta.

### 1.4 - GESTIONE SEPARATA: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2016 (CIRC. INPS N° 13/16)

Con circolare n° 13/16, l'INPS ha comunicato le nuove aliquote contributive per l'anno 2016, per i soggetti iscritti alla Gestione separata. L'Istituto ha ricordato che l'art. 2, comma 57, Legge n° 92/12 ha disposto che, per i **soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2016 al **31%**. Mentre, con riferimento ai titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 3, Legge n. 208/15) ha confermato l'aliquota contributiva al **27%**. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota contributiva è stabilita al **24%** (art. 1, Legge di Stabilità 2014). Inoltre, l'aliquota aggiuntiva, dovuti dagli iscritti che non risultano assicurati presso altre forme di previdenza, per il finanziamento dell'onere derivante dalla tutela per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, è pari allo **0,72%**.

<b>Liberi Professionisti</b>	<b>Aliquote</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	<b>27,72%</b> (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	<b>24%</b>

<b>Collaboratori e Figure Assimilate</b>	<b>Aliquote</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	<b>31,72%</b> (31,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	<b>24%</b>

#### *1.4.1 - RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO*

##### Aziende committenti

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche (es. le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria) l'Istituto ricorda quanto illustrato nella circ. n. 23/13 e msg. n. 8460/13.

##### Liberi professionisti

Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata l'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2015, primo e secondo acconto 2016).

#### *1.4.2 - COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ENTRO IL 12 GENNAIO 2016*

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi, ai sensi dell'art. 34, Legge n° 342/2000, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato – Circ. Inps n° 10/02). Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 Gennaio 2016, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 Dicembre 2015, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nell'anno 2015 . (23,50 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 30,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).

#### *1.4.3 - MASSIMALE E MINIMALE*

##### Massimale

Per l'anno 2016 il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 100.324,00. Pertanto, le aliquote si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.

##### Minimale – Accredito contributivo

Per l'anno 2016 il minimale di reddito previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00. Di conseguenza, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24%, avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:

- € 4.309,91 (di cui € 4.197,96 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 27,72 per cento
- € 4.931,83 (di cui € 4.819,88 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 31,72 per cento.

<b>Reddito minimo annuo</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Contributo minimo annuo</b>
€ 15.548,00	24%	€ 3.731,52
€ 15.548,00	27,72 %	€ 4.309,91 (IVS 4.197,96)

€ 15.548,00	31,72 %	€ 4.931,83 (IVS 4.819,88)
-------------	---------	---------------------------

Nella circolare viene ricordato che, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell'anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (art. 2, comma 29, Legge 335/95).

#### 1.4.4 - NUOVO TIPO RAPPORTO UNIEMENS COMMITTENTI

L'art. 52 del decreto Legislativo 81/2015 ha previsto il superamento del contratto a progetto, abrogando quanto disposto dagli art. 61 a 69 bis del D. Lgs. N. 276/2003. Per di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, l'Istituto ha comunicato che, nell'ambito del flusso Uniemens è stato individuato un nuovo codice "Tipo Rapporto" con le seguenti caratteristiche:

-Tipo rapporto: 18

-Descrizione: "Collaborazioni Coordinate e Continuitive - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)"

### 1.5 – CONTRIBUZIONE DOVUTA DA ARTIGIANI E COMMERCianti PER L'ANNO 2016 (CIRC. INPS N° 15/16)

A seguito della disposizione contenuta nella Legge n° 214/11, art. 24, comma 22, le aliquote contributive sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti per ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%. Pertanto le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2016 sono pari al 23,10%. Anche per l'anno 2016 continuano ad applicarsi le agevolazioni disposte:

- per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, per il quali, a richiesta, il contributo può essere applicato nella misura della metà (art. 59, comma 15, Legge n° 449/97);
- per i coadiuvati e coadiutori di età inferiore a 21 anni (art. 1, comma 2, Legge n° 233/90)

Solo per gli iscritti alla gestione commercianti, all'aliquota contributiva dovrà essere sommata l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (art. 5, D.Lgs. n° 207/96). Tale obbligo è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2018. Inoltre, nella circolare in esame, viene ricordato che il contributo dovuto per le prestazioni di maternità, è pari ad €. 0,62 mensili.

#### 1.5.1 – CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL MINIMALE DI REDDITO

Per l'anno 2016, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.548,00. Tale valore è stato ottenuto - sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge 2 Agosto 1990, n° 233, - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° Gennaio 2016 (€. 47,68) ed aggiungendo al prodotto l'importo di €. 671,39, così come disposto dall'art. 6 della Legge 31 Dicembre 1991, n° 415. La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere pertanto calcolata in base alle seguenti aliquote percentuali:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	23,10%	23,19%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	20,10%	20,19%

La riduzione delle aliquote contributive al 20,10% (artigiani) e al 20,19% (commercianti) per i collaboratori, è applicabile fino a tutto il mese in cui i soggetti interessati compiono 21 anni.

Il contributo minimo annuo per l'anno 2016 è quindi così determinato:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€. 3.599,03 (3.591,59 IVS + 7,44 maternità)	€. 3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44 maternità)



Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 3.132,59 (3.125,15 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.146,58 (3.139,14 IVS + 7,44 maternità)
--	---	---

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese come di seguito indicato:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 299,92 (299,30 IVS + 0,62 maternità)	€ 301,09 (300,47 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 261,05 (260,43 IVS + 0,62 maternità)	€ 262,22 (261,60 IVS + 0,62 maternità)

L'INPS ha precisato che il minimale di reddito ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

### 1.5.2 – CONTRIBUTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

Viene ricordato che il contributo per l'anno 2016 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2015, per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.548,00 annui e **fino al limite di retribuzione annua pensionabile** pari, per il corrente anno, all'importo di **€ 46.123,00**. Per redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale (art. 3ter, Legge n° 438/92).

Le aliquote contributive sono le seguenti:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	Fino a € 46.123,00	23,10%	23,19%
	Da € 46.123,00	24,10%	24,19%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	Fino a € 46.123,00	20,10%	20,19%
	Da € 46.123,00	21,10%	21,19%

Il contributo in argomento, denominato contributo a conguaglio, sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2016.

### 1.5.3 – REDDITO IMPONIBILE MASSIMO

Nella circolare INPS in esame, viene fatto presente che il comma 4, dell'art. 1, della Legge n° 233/90 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite (per il 2016 € 46.123,00) viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso. Pertanto, per l'anno 2016 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a **€ 76.872,00 (€ 46.123,00 più € 30.749,00)**. L'Istituto ha ancora ricordato, che quelli sopraindicati sono i limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non a massimali globali da riferire all'impresa stessa. Detti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alle gestioni con decorrenza anteriore al 1° Gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Mentre, per quanto disposto dall'art. 2, comma 18, Legge n° 335/95, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 Dicembre 1995, iscritti con decorrenza Gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2016 è pari ad **€ 100.324,00**. Tale massimale non è frazionabile a mese. Pertanto, considerato che le aliquote contributive sono quelle indicate nel precedente punto, di conseguenza, **il contributo massimo annuo 2016** è il seguente:

*Lavoratori con anzianità contributiva al 31 Dicembre 1995*

	Artigiani	Commercianti
--	-----------	--------------

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 18.064,92 (46.123,00 * 23,10% + 30.749,00 * 24,10%)	€ 18.134,10 (46.123,00 * 23,19% + 30.749,00 * 24,19%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 15.758,76 (46.123,00 * 20,10% + 30.749,00 * 21,10%)	€ 15.827,94 (46.123,00 * 20,19% + 30.749,00 * 21,19%)

#### Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 Dicembre 1995

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 23.716,85 (46.123,00 * 23,10% + 54.201,00 * 24,10%)	€ 23.807,14 (46.123,00 * 23,19% + 54.201,00 * 24,19%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 20.707,13 (46.123,00 * 20,10% + 54.201,00 * 21,10%)	€ 20.797,42 (46.123,00 * 20,19% + 54.201,00 * 21,19%)

#### 1.5.4 – CONTRIBUZIONE A SALDO

La Legge n° 438/92 ha stabilito che, dall'anno 1993 il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è:

- calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi - per i contributi dell'anno 2016 - ai redditi 2016, da denunciare al fisco nel 2017).

Di conseguenza, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2016, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Per ciò che riguarda l'imponibile contributivo, l'Istituto ha richiamato le disposizioni impartite con circ. INPS n° 102/03.

#### 1.5.5 – IMPRESE CON COLLABORATORI

Nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, l'INPS ha ricordato che i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

- **imprese familiari legalmente costituite**: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (art. 230-bis c.c., art. 5, comma 4, DPR n° 917/86);
- **aziende non costituite in imprese familiari**: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (art. 1, comma 5, Legge n° 233/90).

#### 1.5.6 – AFFITTACAMERE E PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE DI TERZO E QUARTO GRUPPO

L'INPS ha ricordato che coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, iscritti alla Gestione dei Commercianti, **non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito** (Circ. Inps n° 12/04). Pertanto, ha precisato ancora l'INPS, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito **maggiorati dell'importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità che è pari a € 0,62 mensili**.

#### 1.5.7 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Gli artigiani e commercianti devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento unificati F24, alle seguenti scadenze:

- 16 Maggio, 22 Agosto, 16 Novembre 2016 e 16 Febbraio 2017 per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di Saldo 2015, primo Acconto 2016 e secondo Acconto 2016.

Nella circolare viene ricordato che, già dall'anno 2013 l'INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto tali informazioni possono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione contenuta nel "Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti – "Dati del Mod. F24", attraverso la quale è possibile visualizzare e stampare, in formato pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento (prec. Msg. Inps nn° 5769/12 e 11762/13).

## 1.6 – CONTRIBUTI VOLONTARI ANNO 2016: LAVORATORI DIPENDENTI NON AGRICOLI, LAVORATORI AUTONOMI ED ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA (ESTRATTO CIRC. INPS N° 14/16)

### 1.6.1 – CONTRIBUTI VOLONTARI DOVUTI DAI LAVORATORI DIPENDENTI NON AGRICOLI DA VERSARE PER L'ANNO 2016

L'INPS ha ricordato che l'art. 7, comma 2, D.Lgs. n° 184/97 ha disposto che l'importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, Legge n° 638/83 e succ. modif.. Pertanto, in base alla variazione ISTAT (0,20%) viene evidenziato che la contribuzione volontaria dovuta per l'anno 2016 viene calcolata tenendo conto dei seguenti parametri:

- la retribuzione minima settimanale è pari a €. 200,76;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva del 1% (art. 3, Legge n° 438/92) è di €. 46.123,00;
- il massimale per i proscrittori volontari che hanno contribuzione solo successiva al 1/1/96 o che, avendone il requisito, esercitano l'opzione per il sistema contributivo è di €. 100.324,00.

L'Istituto ha fatto presente che per l'anno 2016 per i proscrittori volontari (lavoratori dipendenti non agricoli), autorizzati con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, l'aliquota è confermata al 27,87%. Mentre, l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è stata interessata dall'incremento dello 0,50% (art. 27, comma 2 bis, D.L. n° 669/96, conv. Legge n° 30/97) e, pertanto, dal 1° gennaio 2016 è pari al 32,87%. Di seguito sono riepilogate (dal '97 al 2016) le aliquote contributive per i soggetti autorizzati dopo il 31 Dicembre 1995.

Anno	Retr. Minima settimanale	Prima fascia retribuzione annua	Massimale art. 2. c. 18, L. 335/95	Aliquota IVS
2016	€. 200,76	€. 46.123,00	€. 100.324,00	32,87%
2015	€. 200,76	€. 46.123,00	€. 100.324,00	32,87%
2014	€. 200,35	€. 46.031,00	€. 100.123,00	32,37%
2013	€. 198,17	€. 45.530,00	€. 99.034,00	32,37%
2012	€. 192,40	€. 44.204,00	€. 96.149,00	31,87%
2011	€. 187,34	€. 43.042,00	€. 93.622,00	31,87%
2010	€. 184,39	€. 42.369,00	€. 92.147,00	31,37%
2009	€. 183,10	€. 42.069,00	€. 91.507,00	31,37%
2008	€. 177,42	€. 40.765,00	€. 88.669,00	30,87%
2007	€. 174,46	€. 40.083,00	€. 87.187,00	30,87%
2006	€. 171,03	€. 39.297,00	€. 85.478,00	30,07%
2005	€. 168,17	€. 38.641,00	€. 84.049,00	30,07%
2004	€. 164,87	€. 37.883,00	€. 82.401,00	29,57%
2003	€. 160,85	€. 36.959,00	€. 80.391,00	29,57%
2002	€. 157,08	€. 36.093,00	€. 78.507,00	29,07%
2001	£. 296.140	£. 68.048.000	£. 148.014.000	29,07%
2000	£. 288.640	£. 66.324.000	£. 144.263.000	28,57%
1999	£. 284.100	£. 65.280.000	£. 141.991.000	28,57%
1998	£. 279.080	£. 64.126.000	£. 139.480.000	28,17%
1997	£. 274.420	£. 63.054.000	£. 137.148.000	28,37%

### 1.6.2 – CONTRIBUTI VOLONTARI PER ARTIGIANI E COMMERCANTI

Per i soggetti in questione, la contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori di cui alla Legge n° 233/90 e succ. modif. ed integr., al reddito medio di ciascuna delle previste otto classi di reddito. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività. Sulla base delle aliquote vigenti nonché dei valori reddituali per artigiani e commercianti, previste per l'anno 2016, l'INPS ha predisposto due tabelle di contribuzione da applicare dal 1° Gennaio 2016, le quali vengono di seguito riportate.

**ARTIGIANI** – Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria  
(Decorrenza dal 01/01/2016)

Classi di reddito	Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile		
		23,10% RM	20,10%RM	
1	Fino €. 15.548	15.548	299,30	260,43
2	da €. 15.549 a €. 20.644	18.097	348,37	303,12
3	da €. 20.645 a €. 25.740	23.193	446,47	388,48
4	da €. 25.741 a €. 30.836	28.289	544,56	473,84
5	da €. 30.837 a €. 35.932	33.385	642,66	559,20
6	da €. 35.933 a €. 41.028	38.481	740,76	644,56
7	da €. 41.029 a €. 46.122	43.576	838,84	729,90
8	da €. 46.123	46.123	887,87	772,56

**COMMERCIANTI** - Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria  
(Decorrenza dal 01/01/2016)

Classi di reddito	Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile		
		23,19% RM	20,19%RM	
1	Fino €. 15.548	15.548	300,47	261,60
2	da €. 15.549 a €. 20.644	18.097	349,72	304,48
3	da €. 20.645 a €. 25.740	23.193	448,20	390,22
4	da €. 25.741 a €. 30.836	28.289	546,68	475,96
5	da €. 30.837 a €. 35.932	33.385	645,17	561,70
6	da €. 35.933 a €. 40.028	38.481	743,65	647,44
7	da €. 41.029 a €. 46.122	43.576	842,11	733,17
8	da €. 46.123	46.123	891,33	776,02

*1.6.3 – CONTRIBUTI VOLONTARI PER LA GESTIONE SEPARATA*

Nella circolare l'Istituto ha ricordato che l'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata è determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda (art. 7, D.Lgs. n° 184/97), l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale. Per l'anno 2016, l'aliquota IVS è pari al:

- ✚ 27% per i professionisti;
- ✚ 31% per i collaboratori e figure assimilate

Inoltre viene fatto presente dall'INPS che, considerato che il minimale per l'accredito contributivo è fissato, per l'anno 2016, in €. 15.548,00, per lo stesso anno l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a:

- €. 4.197,96 su base annua ed a €. 349,83 mensili per i **professionisti**;
- €. 4.819,88 su base annua ed a €. 401,66 mensili per **tutti i gli altri iscritti**.

Nella circolare l'Istituto ha precisato che qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista e sia come collaboratore o assimilato, per la determinazione della categoria da attribuire come proscrittori volontario, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall'art. 8, comma 10, D.P.R. n° 1432/71 (circ. Inps n° 53/06).

**1.7 – COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ DEL LAVORO ACCESSORIO CON L'INDENNITÀ NASPI (MSG. N° 494/16)**

Con il msg. n° 494/16, l'INPS ha fornito precisazioni in merito alla questione in esame ed ha fatto presente che, ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.lgs. n° 81/15 le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile (rivalutazione Istat).

Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione (circ. Inps n° 142/15 punto 9.2, 5° cap.).

Ne consegue che nel caso di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell'indennità NASpI non è tenuto a comunicare all'Inps in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività. Viceversa, la suddetta comunicazione andrà resa, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.